

Il contratto deve essere redatto per iscritto e deve contenere l'indicazione di una serie di elementi previsti dall'art. 35: durata, ipotesi che ne consentono la stipulazione, luogo e modalità della disponibilità, relativo preavviso, trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di rilevazione della prestazione, eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività svolta.

Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente per: sostituire lavoratori in sciopero; nelle unità produttive in cui, negli ultimi sei mesi, si è fatto ricorso ai licenziamenti collettivi oppure sono in corso sospensioni di rapporti o riduzioni d'orario oppure da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 626/1994.

Dal punto di vista degli adempimenti amministrativi da parte del datore di lavoro, anche per il contratto intermittente valgono le disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 2002 e dunque l'invio della comunicazione ai servizi per l'impiego competenti entro 5 giorni dall'assunzione. Con l'unica differenza che il datore di lavoro sarà tenuto ad una comunicazione iniziale al momento della stipula del contratto e non quindi per tutte le successive chiamate. Allo stesso modo, l'iscrizione al libro paga e matricola e la comunicazione all'Inail, dovranno essere effettuate solo una volta, al momento della stipula del contratto.

Normativa di riferimento

- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 marzo 2004
- Decreto legislativo 276/2003, artt. 33-40

2.10.2 Tipologie contrattuali: contratto di inserimento.

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di specifiche categorie di persone, indicate dall'art. 54 del DLgs 276/2003:

- soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro;
- lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due anni;
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico;